



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 61/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69657** depositato in data 24.09.2024, proposto da **T.V.** (cod. fisc. OMISSIS), nato a OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Rita De Michele - pec: rita.demichiele@legalmail.it - con cui elettivamente domicilia in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile 195/B;

CONTRO

l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande n.21**, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) - Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza anche a proposito delle parti presenti.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente - già dipendente del Comune di Bagheria, collocato in quiescenza dall'01.06.2016 e titolare di pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata col sistema misto n. OMISSIS in forza di atto OMISSIS - richiede a questa Corte, facendo seguito alla domanda amministrativa da lui formalizzata ad INPS il 28.03.2022, la riliquidazione, *"con decorrenza dall'01.06.2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia"*, del trattamento pensionistico in godimento, attraverso il computo:

(a) del periodo pari ad anni 4, mesi 10, giorni 16 di cui al provvedimento di ricongiunzione assentito, senza oneri, con decreto n. 043622 del Ministero del Tesoro;

(b) nonché del servizio militare - per anni 1, mesi 1, giorni 28 - prestato dal 24.10.1970 al 21.12.1971.

1.1. Per l'effetto, domanda la condanna di INPS alla corresponsione della differenza fra ratei riconosciutigli ed effettivamente dovuti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

2. E' in effetti accaduto, anzitutto, che, con la nota INPS del 07.06.2016 di comunicazione della primigenia determinazione di

	trattamento pensionistico di cui all'atto OMISSIS, parte convenuta	
	avesse espressamente rappresentato all'interessato che <i>"non è stato</i>	
	<i>considerato nel calcolo di pensione il periodo di 4 anni, 10 mesi, 16 gg come</i>	
	<i>ricongiunzione dei servizi richiesta con domanda del 15.07.1988, in quanto</i>	
	<i>non risultano versate le rate dell'onere contributivo".</i> INPS - obietta il	
	ricorrente - non si era però resa edotta, ma erroneamente, della	
	circostanza che il decreto del Ministero del Tesoro, il quale assentiva	
	la ricongiunzione richiesta, aveva escluso ogni debenza per onere di	
	ricongiunzione sul presupposto che il periodo ricongiunto era	
	<i>"totalmente coperto dai contributi versati alle gestioni di provenienza".</i> Il	
	Comune di Bagheria, con propria nota 47054 del 7.7.2016, aveva in	
	conseguenza significato ad INPS, allegando nuovamente il decreto n.	
	043622/92 del Ministero del Tesoro, che l'onere di ricongiunzione ivi	
	stabilito era pari a "ZERO". A ciò seguiva tuttavia il silenzio di INPS,	
	il quale, in particolare, provvedeva a liquidare i ratei secondo la	
	errata, primigenia, determinazione OMISSIS	
	2.1. In secondo luogo, ottenuto da INPS - il 7.11.2018 - l'accoglimento	
	(ex artt. 20 l. 958/86 e 1 L. 274/91) della sua domanda amministrativa	
	finalizzata all'accredito figurativo del servizio militare di leva, per il	
	periodo già sopra indicato, INPS mai ha provveduto alla	
	riliquidazione del trattamento pensionistico inserendo il periodo di	
	che trattasi.	
	2.2. Il ricorrente deduce, infine, che i numerosi solleciti inoltrati ad	
	INPS, al pari di un ricorso amministrativo più recentemente	

interposto, sono rimasti privi di riscontro.

3. In data 10.02.2025, si è costituito INPS osservando, testualmente, che: *“secondo quanto riferito dai competenti uffici amministrativi la richiesta riliquidazione è stata effettuata. La stessa avrà effetto dalla rata di aprile 2025”*. Allegata la determinazione di riliquidazione, e fatta altresì eccezione di prescrizione dei diritti vantati, conclude per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Considerato in

DIRITTO

1. Esaminate la determinazione di riliquidazione OMISSIS, effettuata *“per contestuale implementazione denunce mensili analitiche e valutazione servizio militare di leva e L.29/79”* (cfr. nota di pag. 2/5), nonché la simulazione di cedolino comprensivo delle spettanze arretrate – documenti entrambi depositati da INPS in allegato alla memoria di costituzione - il Decidente ravvisa, nel recente operato di INPS, l'espressione di corretta azione amministrativa. Il ricorrente, infatti, aveva pienamente diritto alla valorizzazione ai fini pensionistici, e senza oneri, sia del periodo di servizio militare sia del periodo ricongiunto, per i quali, stando alla produzione difensiva di parte ricorrente, il T.aveva ritualmente richiesto ed ottenuto in sede amministrativa, rispettivamente, il positivo accredito ed il positivo riconoscimento. A questa conclusione, che involge anche la determinazione del *quantum debeatur* conchiusa nella simulazione di cedolino, deve pervenirsi ex art. 2697 c.c. anche in ragione

dell'assenza di pertinenti contestazioni del ricorrente (App. Sicilia, sent. 85/2017/A).

2. Ciò posto, non può evidentemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto, allo stato degli atti, la corresponsione di quanto dovuto al ricorrente, per la differenza corrente fra ratei sin qui percetti e quelli cui egli avrebbe avuto diritto, risulta meramente "promessa".

3. In questo contesto, è peraltro infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da INPS, in quanto:

a) dalla disamina dell'all. 11, risultano solleciti (del patronato cui il T. si era rivolto) ad INPS a riliquidare la pensione computandovi il periodo ricongiunto. Risale al 2018, peraltro, un carteggio interno fra personale dell'INPS - esteso per conoscenza al patronato - che accredita il ricevimento delle mail di sollecito. Poiché, il giorno a partire dal quale il diritto poteva essere fatto valere si identifica nel 07.06.2016 - cui rimonta la comunicazione INPS (p. 2/4 dell'all. 3 alla produzione del ricorrente) in cui si legge *"non è stato considerato nel calcolo di pensione il periodo di 4 anni, 10 mesi, 16 gg come ricongiunzione dei servizi richiesta con domanda del 15.07.1988, in quanto non risultano versate le rate dell'onere contributivo"* - alcuna prescrizione può dirsi maturata dappoiché i solleciti del 2018 si collocano nel quinquennio prescrizione decorrente dal 07.06.2016. La diffida del 28.03.2022, effettuata dal T. tramite patronato di fiducia, interviene, inoltre, nel nuovo quinquennio prescrizione che ha preso a decorrere dal 2018.

Della diffida del 28.03.2022 è in atti, inoltre, la relazione telematica di ricevimento di INPS. Ovviamente, la notificazione del ricorso pensionistico ha ulteriormente interrotto il quinquennio prescrizione decorrente dal 28.03.2022;

b) in ordine al periodo di servizio militare, inoltre, non può essere maturata prescrizione in quanto l'avvio del procedimento relativo si deve ad una istanza del 2011 definita da INPS solo nel 2018, che costituisce il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere e, dunque, il *dies a quo* del termine prescrizione.

La richiamata diffida del 28.03.2022, che si riferisce anche alla valorizzazione del servizio militare ai fini del trattamento di quiescenza, interrompe il quinquennio prescrizione dipartitosi dal 2018.

4. Alla stregua di quanto illustrato, il ricorso merita integrale accoglimento, conseguendone la condanna di INPS al pagamento, con decorrenza dall'01.07.2016, della differenza fra ratei spettanti – per effetto del computo del periodo ricongiunto di che trattasi nonché del periodo di servizio militare – e ratei corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi con il criterio dell'assorbimento, computati dal dì del dovuto di ogni singola differenza.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico di INPS nella misura di euro 1000,00, spese generali incluse, ma oltre IVA e CPA se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Rita De

	7	
	Michele dichiaratasi anticipataria.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana ,	
	definitamente pronunciando:	
	- accoglie il ricorso;	
	- condanna INPS alla refusione delle spese di lite che si	
	liquidano nella misura di euro 1000,00, spese generali incluse, ma	
	oltre IVA e CPA se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Rita	
	De Michele dichiaratasi anticipataria.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso, in Palermo , nella camera di consiglio del 27 febbraio	
	2025 .	
	Il Giudice	
	Dr. Raimondo Nocerino	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 27 febbraio 2025	
	Pubblicata il 3 marzo 2025	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	

